



## CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DSU CHIETI /PESCARA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" CHIETI/PESCARA E IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI CHIETI

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale e da valere ad ogni effetto di legge

### TRA

**L'AZIENDA DSU DI CHIETI/PESCARA** con sede a Chieti Scalo, Viale dell'Unità Italia n.32/a, in persona del Prof. Tonio Di Battista, il quale interviene nella sua qualità di Presidente dell'Azienda (d'ora in poi denominata ADSU)

### E

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO"**, con sede in Chieti, via dei Vestini (P. IVA 01335970693 - C.F. 93002750698 - PEC ate-neo@pec.unich.it), in persona del Rettore Prof. Sergio CAPUTI, nato a Chieti il 7 ottobre 1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo (d'ora in poi denominata Ateneo o Ud'A)

### E

**IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI CHIETI**, con sede in Chieti, via del Tricalle 95 (PEC: ch0500000p@pec.gdf.it), in persona del Comandante Provinciale Col. Serafino Fiore, (d'ora in poi denominato "Comando"),

### PREMESSO

- che il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 definisce i criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 569, co. 51 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, modificato ed integrato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130;
- che il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, regola le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, successivamente modificato con D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242;
- che il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", disciplina agli artt. 71 e 75 i controlli che le Amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare, anche a campione laddove sussistono ragionevoli dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive che ricevono;
- il D. Lgs 29 marzo 2012 n.68 disciplina il controllo della veridicità delle autodichiarazioni in materia di diritto allo studio universitario come specificatamente disposto dall'art.10 e dall'art.8 comma 5.
- Che l'ADSU e l'Ateneo hanno interesse a promuovere la corretta applicazione delle norme che favoriscono il diritto allo studio;
- che gli studenti, al fine del riconoscimento della borsa di studio e/o di sussidi straordinari nonché dell'inserimento in generale nelle fasce a contribuzione ridotta per attività o servizi, devono dichiarare la situazione reddituale e patrimoniale del proprio nucleo familiare;
- che l'ADSU e l'Ateneo, ai fini dell'accertamento della situazione economica dichiarata dallo studente, si avvalgono degli indici ISEE e ISEEU, quali strumenti normativi che consentono di

1

trattare uniformemente la situazione reddituale e patrimoniale di ogni cittadino e, conseguentemente, garantiscono il diritto allo studio degli studenti in relazione alle procedure di concessione di benefici o riduzioni fiscali;

- che il Comando quale organo di polizia economico-finanziaria opera a garanzia delle entrate tributarie ma anche delle spese pubbliche e risponde ad una politica di dissuasione di possibili fenomenologie illecite che, in taluni comparti, potrebbero trovare facile proliferazione;
- che l'ADSU e l'Ateneo, pertanto, intendono sviluppare un'efficiente attività di cooperazione istituzionale con il Comando, al fine di assicurare una più intensa attività di polizia economico-finanziaria e, in particolare, l'efficacia complessiva dell'azione ispettiva in materia di prestazioni agevolate agli studenti universitari e di diritto allo studio,

## **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 - Principi generali**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 2 - Finalità della collaborazione**

Scopo della presente convenzione è l'attivazione di procedure e controlli individuali e a campione, tesi ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite dagli studenti universitari in sede di autocertificazione, a partire dall'a.a. 2019-2020, al fine di fruire delle prestazioni agevolate previste dalla normativa.

### **Art. 3 - Impegni delle Parti**

L'ADSU, l'Ateneo e il Comando si impegnano a collaborare secondo le rispettive funzioni e competenze e in ossequio ai rispettivi ordinamenti ognuno con proprie azioni.

In particolare, l'ADSU si impegna:

- a fornire annualmente al Comando, anche attraverso procedure informatizzate, i nominativi o gli elenchi nominativi dei soggetti che abbiano prodotto l'autocertificazione per fruire delle agevolazioni (borse di studio, sussidi straordinari, mensa etc.) e conseguenti esenzioni e rimborsi (tassa iscrizione universitaria, tassa regionale etc.), i quali - a seguito di una analisi preventiva, svolta dal Comitato di cui al successivo art. 4 nei modi ritenuti più opportuni - risultino caratterizzati da un rischio di frode nel comparto della Spesa Pubblica;
- a segnalare i fatti che possano configurarsi come violazioni economico-finanziarie, rilevati a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovare tali fatti.
- a verificare quanto condiviso dal Comitato operativo di cui all'articolo che segue.

I nominativi o gli elenchi nominativi sono forniti nel rispetto della privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del "Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali".

Il Comando si impegna:

- a valutare e organizzare l'avvio dei controlli sulla posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei beneficiari segnalati dall'ADSU, nonché ad eseguire le relative verifiche, nel rispetto dei criteri e delle procedure prescritti dalla normativa di riferimento;
- a dare comunicazione all'ADSU e all'Ateneo delle violazioni di natura amministrativa e penale (queste ultime previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria), nonché fornire copia degli atti compilati all'ADSU medesima nei casi in cui risulti competente per l'irrogazione delle sanzioni previste per le violazioni constatate.

### **Art. 4 - Comitato operativo**

Ferme restando l'autonomia e l'indipendenza del Comando nell'espletamento dei propri compiti d'istituto, al fine di dare esecuzione alla presente convenzione e di assicurare un costante monitoraggio sugli sviluppi dei fenomeni cui è dedicata l'attenzione istituzionale, è costituito:

un Comitato operativo, composto da n. 5 membri, di cui due nominati dall'ADSU nella persona del responsabile dell'Area Servizi e Attività Dott. Mario Vaccarili e dell'Area Sistemi Informativi Ing. Giacinto Mari, uno nominato dall'Ateneo nella persona della Dottoressa Antonella Lucia Mazzoccone o suo sostituto e due nominati dal Comando nelle persone del Ten. Col. Emiliano SESSA, nella sua qualità di Comandante del Gruppo e del Luogotenente C.S. Vincenzo Foscari Comandante della Sezione Comando del citato Gruppo.

Detto Comitato si riunirà con cadenza bimestrale, nonché tutte le volte che sarà ritenuto opportuno dalle Parti, procedendo alla verifica delle risultanze operative raggiunte.

#### **Art. 5 - Durata**

La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni accademici, a decorrere dall'anno accademico di sottoscrizione. Potrà essere prorogata o rinnovata previo accordo espresso tra le Parti.

#### **Articolo 6 - Imposte di registrazione e bollo**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R 26 aprile 1986, n. 131 e le spese sono poste a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Data,

Per l'Azienda DSU di Chieti/Pescara

Per l'Università degli Studi «G. D'annunzio» di Chieti-Pescara

Per il Comando Provinciale della Guardia Di Finanza

IL PRESIDENTE  
(Prof. Tonio Di Battista)

IL RETTORE  
(Prof. Sergio CABUTI)

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(Col. Serafino Fiore)